

HIGH QUALITY FOOD S.P.A.



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2022, aggiornata il 1° giugno 2022 e modificata in data 27 settembre 2023

1. PREMESSA

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a disciplinare il procedimento relativo all’individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da High Quality Food s.p.a. (“**HQF**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite delle sue controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 18 febbraio 2022, previo parere favorevole dell’Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale, aggiornata il 1° giugno 2022 ed è in vigore a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società su Euronext Growth Milan (la “**Quotazione**”) e successivamente modificata in data 27 settembre 2023.

La procedura è adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del regolamento emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana s.p.a. e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento EGM**”) ed è stata predisposta sulla base delle “Disposizioni in tema di Parti Correlate” (le “**Disposizioni**”) emanate da Borsa Italiana, e da ultimo modificate secondo quanto riportato nell’Avviso n. 22008 del 25 giugno 2021, ed avvalendosi altresì, come utile riferimento, del “*Regolamento Operazioni con Parti Correlate*”, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento OPC**”), come da ultimo modificato dalla delibera Consob del 10 dicembre 2020, n. 21624, al fine di recepire, anche a livello di normativa secondaria, i contenuti della direttiva (UE) 2017/828, c.d. “Shareholders’ rights directive ii” (la “**SHRD II**”), che modifica la direttiva 2007/36/ce per quanto riguarda l’incoraggiamento a lungo termine degli azionisti e delle disposizioni nello stesso richiamate.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento CONSOB (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) ed alle Disposizioni di volta in volta vigenti

In particolare, la procedura:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- regola le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della società.

Si precisa che la società:

- applica la procedura anche tenendo conto della comunicazione Consob n. dem/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”);
- non è qualificabile come “società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante” ai sensi dell’art. 2-bis del regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”);
- in virtù dell’ammissione alla negoziazione delle Azioni della società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a. (“**Euronext Growth Milan**” o “**EGM**”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Euronext Growth Milan, si avvale della deroga concessa dall’art. 10, comma 1, del regolamento stesso.

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di “Parti Correlate”

AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA, per “*Parti Correlate*” si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

La funzione responsabile (come *infra* definita), tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, e mette a disposizione (i) delle principali funzioni aziendali della società, nonché (ii) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali delle controllate, delle società che esercitano il controllo sulla stessa e delle società collegate, un elenco delle parti correlate della società (l’“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco parti correlate, la funzione responsabile invia ai soggetti interessati (tra cui i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e gli eventuali “dirigenti con responsabilità strategiche” della società e della società che esercita il controllo sulla stessa), con cadenza annuale, richiesta di fornire le informazioni necessarie od opportune.

Questi ultimi forniscono per iscritto alla funzione responsabile medesima le informazioni richieste, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa le eventuali variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute nel corso dell’anno.

2.2 Definizione di “Operazioni con Parti Correlate”

Per “*Operazioni Con Parti Correlate*” si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell’art. 6 del regolamento (ce) n. 1606/2002¹, ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel regolamento, nella comunicazione applicativa e tenuto conto degli orientamenti espressi dalla Consob: (i) le fusioni che coinvolgano la società e una parte correlata; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali ove realizzate con Parti Correlate; (iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata; (v) gli aumenti di capitale della società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata; (vi) le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 9 della presente Procedura.

Sono altresì disciplinate dalla procedura le operazioni che, per quanto compiute da controllate, siano riconducibili alla società medesima in forza di un esame preventivo o di un’approvazione da parte di quest’ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

2.3 Definizione di “Amministratori Indipendenti”, di “Amministratori Non Correlati” e di “Funzione Responsabile” “Comitato OPC”

Ai fini della procedura:

- per “**Amministratori indipendenti**” si intendono i componenti del consiglio di amministrazione della società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale *pro tempore* vigente della società;
- per “**Amministratori non correlati**”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- per “**Funzione responsabile**”, si intende la funzione/soggetto responsabile per la singola operazione secondo quanto previsto dall’organizzazione interna della società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura/soggetto interna/o, con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di controllate, per funzione responsabile è quella funzione/soggetto della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la controllata intende compiere.

¹ Con riferimento alle definizioni di “parti correlate” e “operazioni con parti correlate” si rinvia all’Appendice contenuta nel Regolamento OPC.

- per “**Comitato OPC**” si intende il comitato appositamente costituito ai sensi della presente procedura e composto da tutti gli Amministratori Indipendenti della Società di volta in volta in carica che non siano correlati con la specifica Operazione con Parti Correlate, fermo restando che – ogni qualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza dell’Amministratore Indipendente e del Presidente del Collegio Sindacale. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti previsti nella presente Procedura.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE e PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

Le delibere sulla procedura e sulle relative modifiche sono assunte dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Comitato ovvero, in assenza di amministratori indipendenti, di un esperto indipendente. A tal fine, il Comitato esamina le modifiche della procedura in tempo utile in vista della riunione del consiglio di amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della procedura o delle modifiche ad essa inerenti.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La funzione responsabile trasmette la procedura, unitamente all’Elenco parti correlate, alle principali funzioni aziendali della società e al collegio sindacale.

La procedura è altresì trasmessa, a cura della funzione responsabile, ai componenti dell’organo amministrativo e (ove presente) dell’organo di controllo delle controllate e alle principali funzioni aziendali delle stesse, affinché tali soggetti ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all’organo amministrativo delle controllate una comunicazione sottoscritta da uno degli amministratori esecutivi della società contenente istruzioni riguardo ai principali adempimenti a carico delle controllate al fine di garantire l’effettività dei processi disciplinati dalla procedura medesima nell’ambito del gruppo. Gli organi amministrativi delle controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, alla funzione responsabile della società una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi previsti dalla procedura nonché a diffondere la procedura medesima all’interno delle strutture aziendali e alle eventuali società sulle quali le controllate esercitino il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

La procedura trova applicazione a partire dalla Quotazione ed è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica da parte del consiglio di amministrazione, sul sito *internet* della società e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, ai sensi dell’art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti che, per conto della società o delle controllate, sono competenti in relazione all’approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell’operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l’altro, all’Elenco parti correlate ed avvalendosi del supporto della funzione responsabile.

Qualora venga accertato che la controparte dell’operazione è una parte correlata, essi comunicano tempestivamente alla funzione responsabile, che informa uno degli amministratori esecutivi della società (l’“**Amministratore Responsabile**”), l’intenzione di avviare le trattative relative all’operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell’operazione;
- condizioni economiche dell’operazione;

- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte della società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (nel significato di cui al successivo art. 9.2), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la funzione responsabile, sentito l'Amministratore responsabile e con il supporto della funzione aziendale competente, valuta tempestivamente se:

- l'operazione sia rilevante - Operazione di Maggiore o di Minore Rilevanza - (e quindi qualificabile come operazione con parte correlata) ai sensi delle Disposizioni e della Procedura, e quindi debbano essere applicati i principi e la procedura di cui ai successivi artt. 5 e 6;
- sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9, nel qual caso provvede a descrivere nell'Archivio delle operazioni con parti correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate e a porre in essere (ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali affinché siano posti in essere) gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo art. 9.
- l'operazione sia in attuazione di una Delibera – Quadro.

La funzione responsabile, con il supporto della funzione aziendale competente riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 596/2014 (*market Abuse Regulation*, “**MAR**”) e se vada attivata la “*Procedura per comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*” e la “*Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*” adottate dalla società ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 mar.

Nel caso sub (a) che precede, la funzione responsabile avvia la procedura di cui al successivo art. 6.

Nel caso sub (b) che precede, la funzione responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle operazioni con parti correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere, gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo art. 9 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

L'Amministratore responsabile, con il supporto della funzione responsabile della società predispone e conserva un archivio (l’**“Archivio delle Operazioni con Parti Correlate”**), mediante apposito registro elettronico:

- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali controllate, approvate ai sensi del successivo art. 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo art. 8); nonché
- delle operazioni con parti correlate, effettuate anche per il tramite di eventuali controllate, alle quali non si applica il regolamento ai sensi del successivo art. 9.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della società.

Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la società.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le operazioni con parti correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della società e dei suoi

investitori. in particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

La società, in quanto società ammessa alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EGM e dell'art. 10 del Regolamento stesso, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi del successivo art. 10.2 e dell'Articolo 1, comma 1, lettera "a)" delle Disposizioni) una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 4 delle Disposizioni, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) delle Disposizioni. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 2 delle Disposizioni (*"Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate"*).

In particolare, come illustrato al successivo art. 6, le operazioni con parti correlate sono approvate previo motivato parere non vincolante di un Comitato OPC, ovvero – ove occorrendo – previa definizione, da parte del consiglio di amministrazione, di presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento dell'intero collegio sindacale o di un esperto indipendente.

Le attività del Comitato e dei presidi equivalenti devono essere succintamente verbalizzate; al verbale è allegato il parere reso.

Qualora, rispetto ad una specifica operazione con parti correlate, sia necessario fare ricorso ai presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato contenuto nella presente procedura va inteso come riferito al collegio sindacale o all'esperto indipendente, a seconda del caso.

In ognuno dei casi di cui agli articoli 6 e 7 la documentazione a supporto delle operazioni con parti correlate eseguite è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, tempistica dell'operazione, etc.);
- la natura della correlazione;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione;
- le modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinion* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. a tal fine, potrà indicare al consiglio di amministrazione della società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistanò specificamente anche il Comitato OPC nello svolgimento delle sue funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della società o della controparte dell'operazione.

Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 3 alle Disposizioni.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la società, i soggetti che controllano la società medesima, le controllate o le eventuali società sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* vengono trasmesse al Comitato OPC con congruo anticipo rispetto al rilascio del parere di quest'ultimo.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il consiglio di amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile, valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. se si tratta di amministratore delegato, si astiene dal compiere l'operazione. in tali casi, le deliberazioni del consiglio di amministrazione motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il consiglio di amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario *quorum* costitutivo.

L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza del Consigliere Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile al Consigliere Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo.

È riservata comunque alla competenza del consiglio di amministrazione ogni decisione e/o deliberazione in merito:

- (i) alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato,
- (ii) le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue società controllate nelle quali uno o più amministratori, anche delegati, siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ;
- (ii) alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" individuate ai sensi del successivo art. 10.2 della procedura;
- (iii) alle operazioni riguardo alle quali il Comitato OPC abbia espresso parere negativo (cfr. articoli 6, 7 e 8 della procedura).

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a una specifica Operazione con Parte Correlata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'indicazione sintetica dell'Operazione con Parte Correlata da trattare.

I soggetti individuati quali componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6.

Le riunioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza/audio conferenza o per procedura di consultazione scritta. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto da parte della maggioranza dei membri del Comitato (e all'unanimità ove il Comitato sia composto da due soli membri). I pareri resi sono allegati al verbale della riunione del comitato.

Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della Operazione proposta e comunque almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, ad elementi di riscontro al riguardo

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del consiglio di amministrazione in relazione alle materie indicate nell'art. precedente, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di *governance* della società, previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC. in particolare, riscontrata la rilevanza dell'operazione ai

sensi del regolamento secondo quanto indicato al precedente art. 4 ed esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 9 della procedura, l'Amministratore responsabile, con il supporto della funzione responsabile ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, informa senza indugio, mediante comunicazione scritta, per il tramite della funzione responsabile, il Comitato OPC affinché dichiari per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della controllata).

Ai fini del rilascio del parere di propria competenza ai sensi della presente procedura, il Comitato OPC è coinvolto tempestivamente nell'operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato.

L'informativa da rendere al Comitato OPC ha pertanto ad oggetto informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'operazione e deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità del corrispettivo / valore rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (nel significato di cui successivo art. 9.2), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Il Comitato OPC può richiedere informazioni aggiuntive alla funzione responsabile, agli amministratori e/o dirigenti della società o delle controllate (a seconda del caso) incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria relative all'operazione, e, ove occorrendo, interfacciarsi con i componenti del collegio sindacale.

Ove l'Amministratore Indipendente componente il Comitato OPC si dichiara correlato con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, in assenza di altri Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente in carica, le operazioni con parti correlate sono approvate previa definizione, da parte del consiglio, di presidi equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, ivi incluso il ricorso, per l'espressione del parere al coinvolgimento dell'intero collegio sindacale o di un esperto indipendente. Qualora il consiglio di amministrazione ricorra al parere del collegio sindacale, i componenti del collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Comitato OPC, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 5, anche con riferimento al conferimento degli incarichi ad esperti indipendenti.

Nel corso dell'eventuale riunione del consiglio di amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Comitato OPC e per esso l'Amministratore indipendente illustra al consiglio di amministrazione il proprio motivato parere.

Il parere riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali della valutazione svolta dal Comitato OPC. Qualora l'approvazione dell'Operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché

l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale nel corso della prima riunione utile.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC, il consiglio di amministrazione, con il supporto dell'Amministratore responsabile e della funzione responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella parte iii, titolo ii, capo i, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito internet della società <https://www.hqf.it>.

6.2. Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione con parte correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente art. 6.1.

Ove espressamente consentito dallo statuto, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 5 che precede.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo che precede, l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'Assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo.

Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il consiglio di amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) della società esamini e/o approvi operazioni con parti correlate effettuata da una controllata, il Comitato OPC, il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione ricevono, con congruo anticipo, informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (nel significato di cui al successivo art. 9.2), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto della controllata previo motivato parere non vincolante rilasciato dal Comitato OPC. si applicano i principi generali illustrati al precedente art. 5, anche con riferimento al conferimento degli incarichi ad esperti indipendenti. il parere deve essere reso in tempo utile rispetto alla data di approvazione e/o di esecuzione dell'operazione. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite delle eventuali controllate sia di competenza dell'Assemblea di quest'ultima, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati della società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale della società una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi del regolamento e dell'art. 9 della procedura, approvate dalle eventuali controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

8. DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 6 delle Disposizioni, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente art. 6, ferma restando la competenza deliberativa del consiglio di amministrazione (o, nel caso in cui l'operazione sia compiuta dalla controllata, dell'organo amministrativo della medesima in forma collegiale, ove presente) qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al successivo art. 10.2.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo in Euro delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste e il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento.

L'Amministratore responsabile, con il supporto della funzione responsabile, rende una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 2 delle Disposizioni se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo art. 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei precedenti artt. 6 e 7. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 10.2.

9. CASI DI ESENZIONE EX ARTT. 7 E 8 DELLE DISPOSIZIONI

Fermi restando i casi di esenzione di cui all'art. 7, comma 1 e (ove applicabile) comma 4 delle Disposizioni, le previsioni delle Disposizioni medesime non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo come individuate all'art. 9.1 che segue;
- b) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo art. 9.2);
- c) alle operazioni con o tra controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo art. 9.3);
- d) alle operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo art. 9.4);
- e) all'adozione ed attuazione di piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-bis TUF;
- f) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che (i) la società abbia adottato una politica di

remunerazione approvata dall'assemblea, (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

g) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lett. b) e c) si applicano gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 10.3 e 10.4, nei termini e con le modalità ivi indicati.

9.1. Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione delle Disposizioni e della presente procedura (fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 10.3 e 10.4, nei termini e con le modalità ivi indicati) e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle controllate.

Ai fini della procedura, per “**operazioni di importo esiguo**” si intendono le Operazioni il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore ad Euro 100.000,00 per le persone giuridiche e Euro 50.000,00 per le persone fisiche.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla società, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati, a seconda della natura della parte correlata.

9.2 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

9.2.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni “ordinarie” si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), delle Disposizioni, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della società e della connessa attività finanziaria.

Per “condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*” si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e), delle Disposizioni, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle “operazioni ordinarie” è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della comunicazione applicativa ed è rimessa alla valutazione della funzione responsabile, la quale riferisce in ogni caso al presidente e/o al vice presidente del Consiglio di amministrazione della società riguardo all'esito della valutazione svolta.

9.2.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione delle Disposizioni e della presente Procedura, fermo restando quanto disciplinato dal presente art 9. e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 10.3 e 10.4, nei termini e con le modalità ivi indicati.

All'organo competente a deliberare l'operazione dovrà comunque essere fornita, almeno tre giorni prima dell'approvazione dell'operazione medesima, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, l'Amministratore responsabile, con il supporto della funzione responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle operazioni con parti correlate, dei seguenti

elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; natura della correlazione; semplicità dello schema economico contrattuale; dimensione e tipologia della controparte.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la società provvederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, lett. c), delle Disposizioni, a indicare nella relazione sulla gestione annuale la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi della presente esenzione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Nei casi predetti la Società provvede altresì a comunicare al Comitato OPC, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (tenuto conto degli elementi informativi da includere nell'Archivio delle operazioni con parti correlate sopra richiamati), fornendo oggettivi elementi di riscontro. Il Comitato OPC verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'art. 7 delle Disposizioni, alle "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite infra all'art. 10.2) definite "operazioni ordinarie", e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni alla funzione responsabile che è tenuta a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

9.3 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo art. 10.3 e 10.4, nei termini e con le modalità ivi indicati, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra previsione delle Disposizioni le operazioni con o tra controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle controllate o società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla società.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del consiglio di amministrazione, con il supporto del Comitato OPC, secondo i principi generali e i criteri indicati nella comunicazione applicativa. In tale contesto, il consiglio di amministrazione e il Comitato OPC tengono, tra l'altro, conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le controllate o società collegate della società e altre parti correlate alla società medesima ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le controllate o società collegate, da una parte, e altre parti correlate della società, dall'altra.

Non si considerano infine interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento OPC, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le controllate o società collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle controllate o società collegate con le quali l'operazione è svolta (si ricorda che per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 21 della comunicazione applicativa).

9.4 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente procedura e quelle contenute nelle Disposizioni di Borsa Italiana non si applicano alle operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile;
- d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132, comma 3-bis, del TUF.

10 INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle Operazioni con Parti Correlate di minore rilevanza

L'Amministratore responsabile, con il supporto della funzione responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle controllate, fornisce, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato OPC e al collegio sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi delle Disposizioni nonché delle operazioni di importo esiguo (cfr. art. 9.1 della presente procedura), delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard* (cfr. art. 9.2 della presente procedura) e delle operazioni con e tra controllate e/o società collegate (cfr. art. 9.3 della presente procedura), approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del consiglio di amministrazione della società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato OPC della società medesima;
- sull'attuazione delle delibere quadro di cui all'art. 8 della procedura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. f), punto (i) delle Disposizioni, l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione previsti dal precedente art. 9 è fornita al Comitato OPC mediante l'invio di un *report* contenente gli elementi informativi indicati nel precedente art. 6.1 e, in aggiunta, con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o *standard* di minore rilevanza, gli elementi indicati al precedente art. 9.2, nonché, con riferimento alle operazioni con e tra controllate e/o società collegate, le eventuali valutazioni svolte circa l'assenza di interessi significativi quali indicati nel precedente art. 9.3.

10.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di controllate, la società predispone, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 2 delle Disposizioni e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 3 delle Disposizioni medesime, ove applicabile. Al Documento informativo sono allegati i pareri di amministratori indipendenti e di esperti indipendenti e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione.

Sono da considerarsi “**operazioni di maggiore rilevanza**” le operazioni con parti correlate poste in essere dalla società direttamente o per il tramite delle controllate, nelle quali almeno uno dei seguenti indici di rilevanza sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al regolamento e nella comunicazione applicativa, cui si rinvia:

- l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
- l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società; ovvero
- l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società,

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate in relazione a più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a

quest'ultima sia alla società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”). ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da controllate italiane (o estere) e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi dell'art. 9 della procedura.

10.3 Informativa periodica

La società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, e nella relazione annuale sulla gestione, ove redatta, relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi del regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'Operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di eventuali controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 3 della presente procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 2 delle Disposizioni;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dagli artt. 7 e 8 delle Disposizioni;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

Secondo la comunicazione applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo redatto in conformità dell'Allegato 3 delle Disposizioni, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente art. 10.2, sia perché si applicano i casi di esenzione previsti dal precedente art. 9, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

11 VERIFICHE SULL'APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI

La funzione rilevante assicura che, con cadenza almeno annuale, i componenti del Comitato e, in ogni caso, gli amministratori che rendono pareri sulle operazioni con parti correlate, ricevano dettagliate informazioni scritte in merito all'applicazione delle cause di esenzione previste dalla presente Procedura.